



DETERMINA N. 4/2022

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI LUBIANA

VISTI gli atti e i provvedimenti richiamati nell'Allegato n. 1 della presente Determina;
VISTO il D.M. n. 3618/0667 del 17 dicembre 2020, con cui Stefano Faggioli è stato nominato Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana (chiamato d'ora in poi "I'IC");
VISTO il Bilancio Preventivo dell'IIC per l'anno 2022;
PRESO ATTO della sopravvenuta vacanza dell'insegnamento del corso "Giocoscuola. Livello n. 1", destinato ai bambini della fascia d'età "7-10 anni";
CONSIDERATA la conseguente necessità di coprire la parte residua dello stesso insegnamento;
ACCERTATO che il personale di ruolo assegnato all'IIC, non ha competenze idonee a tenere detto insegnamento;
ACCERTATO che il personale docente di ruolo che è in servizio a Lubiana, ha orario completo, così da essere inutilizzabile per la copertura di detta parte residua;
CONSIDERATO che questi due accertamenti comportano che detta parte residua debba essere coperta in uno dei modi specificati dal Messaggio dell'Ufficio VIII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) n. 0115962 del 2020;
OSSERVATO che la parte svolta del summenzionato insegnamento è stata eseguita da uno studente universitario assegnato all'IIC da uno degli operatori economici ai quali il Governo della Repubblica di Slovenia ha concesso ai sensi della disciplina lavoristica di diritto sloveno richiamata nell'Allegato n. 1 della presente Determina (e chiamata d'ora in poi "la DLS"), di esercitare l'attività di somministrazione di forza-lavoro studentesca temporanea e occasionale (začasno in občasno delo dijakov in študentov) (e che sono chiamati d'ora in poi "i Concessionari");
RITENUTO che, onde coprire la parte residua di detto insegnamento, sia opportuno ricorrere alla somministrazione di questa specie di lavoro;
CONSTATATO che la stessa parte residua è pari a diciannove ore di sessanta minuti;
CONSIDERATO che pertanto l'IIC ha bisogno di una fornitura che consiste nella somministrazione di diciannove ore di sessanta minuti di lavoro studentesco temporaneo e occasionale del tipo "Docenza dell'italiano destinata ad una classe di persone d'età non inferiore a 7 anni e non superiore a 10 anni" (e che è chiamata d'ora in poi "la Fornitura");
CONSIDERATO che tramite il Messaggio n. 0115962 del 2020 l'Ufficio VIII della DGSP ha chiarito che, se "non viene instaurato un rapporto contrattuale diretto tra IIC e lavoratore, bensì l'IIC si rivolge ad un intermediario per la somministrazione di un servizio che ha ad oggetto prestazioni lavorative per docenze", "Non sembra [...] doversi applicare la procedura prevista dall'art. 13 co. 4 del Regolamento" emanato con il D.M. n. 392 del 1995, ma trovano applicazione "le regole dettate dal DM 192/17";
CONSTATATO che in deroga al regime generale della somministrazione di forza-lavoro dettato dalla DLS, lo studente il cui lavoro è somministrato secondo la DLS, ha la potestà esclusiva di scegliere il Concessionario da cui far somministrare il suo lavoro;
CONSTATATO che tramite la comunicazione registrata nel protocollo dell'IIC il 31 gennaio 2022 al n. 0000043, la studentessa universitaria (*nome omissis*) – nata a (*luogo omissis*) il (*giorno omissis*) – ha scelto quale Concessionario da cui far somministrare all'IIC il suo lavoro, l'operatore economico ŠS d.o.o. – avente davčna številka SI93360894 (e chiamato d'ora in avanti "l'OE");
PRESO ATTO della proposta dell'OE ch'è registrata nel protocollo dell'IIC in data 1° febbraio 2022 al n. 0000046 e formata dalla proposta d'assegnazione (*napotnica*) n. 0122001406 del giorno 1° febbraio 2022, dalle *Condizioni generali del contratto di somministrazione (Splošni pogoji poslovanja)* nonché dalla *Tariffa oraria indicativa* per tipo di lavoro



OSSERVATO	studentesco temporaneo e occasionale (<i>Urne postavke</i>) pubblicate dall'OE nel proprio sito web (www.studentski-servis.com), (e che è chiamata d'ora in poi "la Proposta");
RITENUTO	che nella suddetta <i>Tariffa oraria indicativa</i> non figura la specie di lavoro studentesco temporaneo ed occasionale "Docenza dell'italiano destinata ad una classe di persone d'età non inferiore a 7 anni e non superiore a 10 anni";
OSSERVATO	che il corrispettivo orario di Euro 14,21 (quattordici/21), netti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), – corrisposto per le ore della parte svolta di detto insegnamento – sia un congruo corrispettivo orario della Fornitura;
OSSERVATO	che alla luce di quanto fin qui esposto, il compenso della Fornitura è di Euro 269,99 (duecentosessantanove/99), netti dell'IVA;
CONSTATATO	che, determinando a norma del combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, il valore del contratto attraverso il quale acquisire la Fornitura (e che è chiamato d'ora in poi "il Contratto"), e, se necessario, impiegando a tal fine i tassi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C457/01 (intitolata <i>Controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio</i> e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del giorno 11 novembre 2021), si ottiene che tale valore non supera il tetto di Euro 40.000,00 netti dell'IVA, fissato dalla lettera a) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017;
OSSERVATO	che perciò, quand'anche allo studente il cui lavoro è somministrato secondo la DLS, non fosse data dalla DLS la potestà sopra definita, lo stesso art. 7 avrebbe consentito all'IIC d'individuare l'affidatario della Fornitura tramite affidamento diretto, anche non preceduto dalla consultazione di due o più operatori economici;
CONSTATATO	che, nel procurarsi la Fornitura ai sensi del citato art. 7, l'IIC, essendo un Ufficio estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), non è soggetto né all'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati telematici riservati alle acquisizioni di beni o di servizi attuate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, né all'obbligo di ricorrere alla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici S.p.A. (CONSIP) né all'obbligo di aderire ai contratti comunque stipulati dalla CONSIP, né all'obbligo di ricorrere ad altri tipi di centralizzazione della spesa o di aggregazione di quest'ultima;
OSSERVATO	che il provvedimento tramite cui il Governo della Repubblica di Slovenia concede ad ogni Concessionario di esercitare l'attività di somministrazione di lavoro studentesco temporaneo ed occasionale, presuppone o comporta che il Concessionario in maniera continua e ininterrotta soddisfi i requisiti previsti all'art. 9 del D.M. n. 192 del 2017;
CONSIDERATO	che pertanto risulta contrario al divieto di aggravamento del procedimento enunciato quale principio dal co. 2 dell'art. 1 della Legge n. 241 del 1990, che l'IIC acquisisca sui requisiti dell'OE gli atti previsti dal co. 3 dell'art. 9 del D.M. n. 192 del 2017;
CONSIDERATO	che, esercitando il potere d'indirizzo dato all'Amministrazione Centrale del MAECI dall'art. 3 della Legge n. 401 del 1990 e dal co. 1 dell'art. 5 del D.M. n. 392 del 1995, la Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni (DGAI) con i Messaggi n. 0047750 e n. 0083327 del 2018 ha fornito il Modello D1, chiamato "Contratto o lettera incarico affidamento diretto semplificato" e consistente nella frase di seguito riportata: " <i>Il documento contrattuale può consistere in: adesione a proposta contrattuale o preventivo formulato dall'operatore economico contattato; adesione a un modello generale di contratto utilizzato dall'operatore economico contattato; contratto preparato dalla sede (ci si può ispirare al modello A2 per l'affidamento diretto ordinario).</i> ";
OSSERVATO	che risulta ragionevole ritenere che colle espressioni "modello generale di contratto" e "proposta contrattuale ... formulato dall'operatore economico contattato" la DGAI abbia voluto indicare pure condizioni generali di contratto o clausole che in generale



- risultano irrispettose di una o più norme del D.M. n. 192 del 2017, perché l'operatore economico da cui sono imposte, non le ha preparate alla luce del medesimo Decreto allo specifico fine di contrarre colle stazioni appaltanti ivi definite;
- CONSIDERATO che pertanto con gli atti d'indirizzo consistenti nei due citati Messaggi, la DGAI ha dato al D.M. n. 192 del 2017 l'interpretazione che in via generale gli Uffici esteri del MAECI possono concludere contratti incorporanti condizioni generali di contratto o clausole incompatibili colle previsioni dello stesso Decreto, ogniqualvolta risulti loro impossibile acquisire altrimenti un qualsiasi bene, lavoro o servizio;
- OSSERVATO che tale interpretazione, pur formulata con riguardo al D.M. n. 192 del 2017, esprime un orientamento generale valevole anche per il D.M. n. 392 del 1995 e per gli altri provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti l'attività negoziale degli Uffici esteri del MAECI finalizzata all'acquisizione di beni, lavori e servizi;
- CONSTATATO che la Proposta non prevede e pertanto esclude in maniera implicita il diritto dell'OE di subappaltare totalmente o parzialmente la Fornitura;
- CONSTATATO che la natura della Fornitura rende oggettivamente impossibile variare secondo il co. 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016 la prestazione consistente nella Fornitura;
- CONSTATATO che l'IIC ha sede e opera unicamente in un Paese dell'Unione Europea;
- CONSTATATO che dal diritto della Repubblica di Slovenia l'IIC è considerato struttura di pertinenza dell'Ambasciata d'Italia nella Repubblica di Slovenia;
- OSSERVATO che secondo il D.M. n. 51 del 2012 queste ultime due constatazioni implicano che all'appalto della Fornitura si applichi esclusivamente la normativa della Repubblica di Slovenia disciplinante la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- RILEVATO che secondo la Proposta questa disciplina è quella cui è soggetta la Fornitura;
- CONSTATATO che il Contratto andrà eseguito fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- RILEVATO che ai sensi del co. 7 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 le norme del D.P.R. n. 62 del 2013 relative all'appaltatore e al suo personale non possono essere considerate norme di principio dello stesso Decreto Legislativo, perché in quest'ultimo non vi è nemmeno rinvio alle medesime;
- CONSTATATO che secondo la Proposta l'IIC deve pagare in rate mensili il compenso della Fornitura, solo dopo che l'IIC ha ricevuto dall'OE le corrispondenti fatture;
- CONSTATATO che la Proposta permette all'IIC di pagare ognuna di tali rate, dopo aver accertato la regolare esecuzione della corrispondente parte della Fornitura;
- CONSTATATO che con riguardo alla Fornitura l'OE, non essendo stabilito nella Repubblica Italiana, non è tenuto alla fatturazione elettronica di cui ai commi da 209 a 213 dell'art. 1 della Legge n. 244 del 2007;
- CONSTATATO che riguardo all'affidamento della Fornitura l'IIC non deve acquisire il codice unico di progetto (CUP);
- CONSTATATO che l'OE, non essendo stabilito nella Repubblica Italiana, non è tenuto a osservare la normativa italiana sulla tracciabilità dei flussi finanziari dettata dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 2010 e loro successive modifiche e dall'art. 18 del D.M. n. 192 del 2017 (e chiamata d'ora in poi "la NTF");
- CONSTATATO il fatto che il Contratto non ricade fra quelli definiti alla lettera c) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 ed al co. 3 dello stesso articolo;
- CONSTATATO che ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 192 del 2017 questo fatto implica che, salvi i casi d'impossibilità o di estrema difficoltà individuati ai sensi dell'art. 24 del medesimo Decreto, gli obblighi previsti dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010, siano sostituiti dall'obbligo dell'IIC di pagare con modalità tracciabili il compenso della Fornitura;
- CONSTATATO che secondo la Proposta il corrispettivo della Fornitura può essere pagato attraverso lo strumento tracciabile del bonifico bancario;



PRESO ATTO	degli strumenti di pagamento disponibili nella Repubblica di Slovenia, e in specie di quelli resi disponibili all'IIC dalla banca affidataria dei servizi di cassa e tesoreria dell'IIC;
CONSTATATO	che alcuni di tali strumenti di pagamento sloveni – come i corrispondenti strumenti italiani – includono una casella dedicata alla causale del pagamento, e che nessuno di tali strumenti sloveni – a differenza di detti strumenti italiani – include una casella dedicata al CIG;
CONSTATATO	che negli strumenti di pagamento sloveni che includono la casella della causale del pagamento, questa casella può essere composta da un numero di caratteri inferiore a quello dei caratteri dai quali è formato il CIG;
OSSERVATO	che la situazione degli strumenti di pagamento sloveni fin qui descritta, può essere un ostacolo oggettivo e insuperabile al fatto che riguardo al pagamento del compenso della Fornitura l'IIC rispetti la NTF;
CONSTATATO	che, determinando il valore del Contratto secondo il combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, e, se necessario, impiegando a tal fine i tassi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C 457/01, si ottiene che tale valore non supera la soglia stabilita dal combinato composto dalla lettera b) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 e dall'art. 4 della Direttiva 2014/24/UE;
CONSIDERATO	che per questa ragione l'art. 15 del D.M. n. 192 del 2017 dà all'IIC facoltà d'inserire nel Contratto una clausola secondo cui l'OE deve assicurare con garanzia fideiussoria l'adempimento delle obbligazioni che saranno assunte tramite il Contratto dall'OE;
RILEVATO	che, quand'anche l'IIC non concludesse il Contratto accettando la Proposta, alla luce del modesto valore della Fornitura le consuetudini del mercato sloveno non avrebbero permesso all'IIC di ottenere che l'OE assicurasse tramite una cauzione o con un'altra garanzia reale o personale l'adempimento delle medesime obbligazioni;
CONSTATATO	che ai Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013 l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha dato seguito indicando all'IIC limiti di diritto sloveno entro i quali il MAECI e qualunque altro soggetto pubblico italiano sia sottoposto alla normativa italiana su accessibilità, comunicazione, trasparenza e pubblicazione di atti e informazioni prodotti o detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, sono tenuti ad adempiere nella Repubblica di Slovenia gli obblighi impostigli dalla medesima normativa italiana;
RITENUTO	che l'indirizzo così espresso dall'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia, sia coerente sia con il Regolamento (UE) 2016/679 e in specie con il sistema formato dai considerando n. 153 e 154 e dagli artt. 4, 5 e 6, sia colla Direttiva (UE) 2016/943 e in particolare col sistema formato dal considerando n. 11 e dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5;
CONSTATATO	che la Proposta non individua né lex contractus né il foro competente riguardo alle liti comunque inerenti al Contratto;
RILEVATO	che pertanto il Regolamento (CE) n. 593/2008 individua il diritto della Repubblica di Slovenia quale lex contractus e che il Regolamento (UE) n. 1215/2012 individua il foro di Lubiana come quello competente sulle liti comunque inerenti al Contratto;
OSSERVATO	che questo risulta coerente coll'interesse principale e sostanziale dell'IIC di ottenere la Fornitura in maniera regolare e puntuale;
CONSTATATO	che ai sensi del diritto della Repubblica di Slovenia la forma dei contratti ai quali il Contratto dev'essere ricondotto, è libera;
CONSIDERATO	che secondo la lettera (ii) del co. 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 il Contratto dev'essere in forma scritta;
CONSTATATO	che secondo la Proposta il Contratto sarà concluso in forma scritta;



RILEVATO	che l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha determinato secondo il co. 6 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 la lingua nella quale l'IIC deve formare gli atti delle procedure di affidamento svolte a norma dello stesso Decreto;
CONSTATATO	che la Proposta risulta formata in lingua slovena e che l'OE è un operatore economico sloveno;
CONSTATATO	che secondo la Proposta il Contratto andrà formato in lingua slovena;
OSSERVATO	che perciò l'IIC avrebbe comunque scelto lo sloveno come lingua del Contratto;
RILEVATO	che secondo la Proposta l'efficacia del Contratto dovrà decorrere dal momento in cui il Contratto risulterà concluso;
CONSTATATO	che a norma del sistema costituito dall'art. 7 della Legge n. 401 del 1990, dall'art. 3 della Legge n. 20 del 1994 e dal co. 1 dell'art. 8 della Legge n. 147 del 2000, né l'acquisizione della Fornitura né il Contratto sono soggetti ad atti autorizzativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né ad atti approvativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
OSSERVATO	che per questo motivo nel Contratto non debbono essere inserite clausole che: <ul style="list-style-type: none">• sospendono l'efficacia del Contratto fino al momento in cui tali atti approvativi divengano tutti efficaci e detto controllo preventivo abbia esito positivo,• prevedono l'automatica risoluzione del Contratto, se almeno uno degli stessi atti non diviene efficace o se lo stesso controllo preventivo abbia esito negativo;
OSSERVATO	che per questo motivo l'efficacia del Contratto avrebbe comunque potuto decorrere dal momento in cui il Contratto sarebbe risultato concluso;
CONSTATATO	che a norma del co. 1 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 l'IIC è tenuto a inserire nel Contratto una clausola che in qualsiasi caso vieta all'OE di cedere il Contratto;
OSSERVATO	che la natura del rapporto giuridico delineato dalle <i>Condizioni generali del contratto di somministrazione</i> componenti la Proposta, esclude il diritto dell'OE di cedere il Contratto;
CONSIDERATO	che secondo il co. 1 dell'art. 17 del D.M. n. 192 del 2017 l'IIC è tenuto a inserire nel Contratto clausole risolutive espresse che individuino quali cause di risoluzione dello stesso quelle definite all'art. 73 della Direttiva 2014/24/UE, e il grave inadempimento; della nozione di grave inadempimento definita dall'art. 1455 del Codice Civile, e del concetto di clausola risolutiva espressa definito dall'art. 1456 dello stesso Codice;
PRESO ATTO	che la Proposta dà all'IIC il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, senza dover motivare il recesso;
RITENUTO	che in qualsiasi fattispecie in cui il co. 1 dell'art. 17 del D.M. n. 192 del 2017 obbliga l'IIC a inserire nel Contratto clausole risolutive espresse, l'IIC può ottenere grazie a questo diritto potestativo lo stesso risultato che otterrebbe mediante tali clausole;
CONSTATATO	che il fabbisogno dell'IIC avente ad oggetto la Fornitura, non implica né la necessità né l'opportunità di rinnovare o prorogare il Contratto;
PRESO ATTO	della comunicazione registrata nel protocollo dell'IIC al n. 0000228 il 24 dicembre 2021 e indicante le acquisizioni di beni e di servizi per le quali l'IIC può ottenere nel 2022 l'esenzione dall'IVA;
CONSTATATO	che l'acquisizione della Fornitura non rientra fra queste acquisizioni;
STIMATO	che alla somma di Euro 269,99 – che è prevista quale corrispettivo della Fornitura – corrisponde al lordo dell'IVA – calcolata prudenzialmente con aliquota ordinaria – un importo di Euro 285,00 (duecentoottantacinque/00);
CONSTATATO	che la spesa di Euro 285,00 – la quale consegue all'acquisizione della Fornitura – non è pluriennale e va imputata al cap. I.06 “Convenzioni per docenza e corsi di lingua” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per l'anno 2022;
ACCERTATO	che alla data della presente Determina sussiste per detto importo di Euro 285,00 la copertura finanziaria in termini di cassa;



ACCERTATO che nel summenzionato cap. I.06 lo stanziamento disponibile alla medesima data, consente d'impegnarvi detto importo di Euro 285,00;

DETERMINA

- (1) che con l'OE sia concluso un contratto d'appalto di servizio i cui elementi essenziali sono delineati nel preambolo della presente Determina;
- (2) che si addivenga alla conclusione del medesimo contratto tramite affidamento diretto;
- (3) che, a decorrere dalla data della presente Determina, nel conto corrente di gestione dell'IIC l'importo di Euro 285,00 sia accantonato quale copertura finanziaria della spesa derivante dal predetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa;
- (4) che, a decorrere dalla data in cui il predetto contratto diventa efficace, nel cap. I.06 "Convenzioni per docenza e corsi di lingua" delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per l'anno 2022 l'importo di Euro 285,00 sia impegnato per la spesa derivante dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualunque altra spesa e che, se l'obbligazione che impone la spesa derivante dallo stesso contratto, non si estingue entro il 2022, così sia fatto all'inizio d'ogni anno successivo al 2022 nel cap. I.06 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per tale anno successivo, fino a che detta obbligazione non si estingua;
- (5) che il giorno in cui diventa efficace un qualunque incremento della corrispondente aliquota dell'IIVA, siano di conseguenza adeguati impegno e accantonamento eseguiti secondo i precedenti punti n. 3 e n. 4;
- (6) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per adempimento, l'eventuale differenza fra l'importo accantonato in esecuzione dei precedenti punti n. 3 e n. 5, e l'importo che forma oggetto del pagamento, sia disaccantonata nel conto corrente di gestione dell'IIC;
- (7) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per adempimento, l'eventuale differenza fra l'importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 4 e n. 5, e l'importo formante oggetto del pagamento, sia disimpegnata nel suddetto cap. I.06;
- (8) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per qualunque causa diversa dall'adempimento, l'importo accantonato in esecuzione dei precedenti punti n. 3 e n. 5, sia disaccantonato nel conto corrente di gestione dell'IIC e l'importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 4 e n. 5, sia disimpegnato nel suddetto cap. I.06.

Lubiana, 1° febbraio 2022

(firma autografa omessa)



ALLEGATO N. 1 DELLA DETERMINA DEL 1° FEBBRAIO 2022
SULLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO STUDENTESCO DI DOCENZA DEL CORSO “GIOSCUCOLA. LIVELLO N. 1”

I) DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16
- Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*)
- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, e in particolare gli artt. 2, 3 e 4

II) LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare il co. II dell'art. 97
- R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e in particolare gli artt. 12, 16, 16-bis, 17 e 19
- Codice Civile e in particolare gli artt. 1455 e 1456
- D. Lgt. n. 692 del 1° agosto 1945
- D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 16 luglio 1947
- D.P.R. n. 797 del 30 maggio 1955 e in particolare gli artt. 27 e 28
- Legge n. 463 del 4 luglio 1959
- D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 e in particolare il co. VI dell'art. 30, gli artt. 86 e 168 e il co. I dell'art. 269
- D.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971
- D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e in particolare l'art. 17-ter
- D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972
- D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 25
- D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 48-bis
- D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 23, 53, 54, 67, 71, 163 e 169
- Legge n. 233 del 2 agosto 1990 e in particolare gli artt. 1 e 2
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e in particolare i Capi II e V
- Legge n. 329 del 5 novembre 1990
- Legge n. 401 del 22 dicembre 1990 e in particolare gli artt. 7, 8, 14 e 15
- D.-L. n. 384 del 19 settembre 1992, convertito dalla Legge n. 438 del 14 novembre 1992, e in ispecie gli artt. 3-bis e 3-ter
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 335 del giorno 8 agosto 1995 e in particolare l'art. 2
- D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996
- Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e in particolare il co. 212 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 182 del 30 aprile 1997
- D. Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 e in particolare l'art. 6.
- Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e in particolare il co. 1 dell'art. 1
- Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e in particolare l'art. 26
- Legge n. 147 del 26 maggio 2000 e in particolare l'art. 8



- Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e in particolare l'art. 58
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
- D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e in particolare gli artt. 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e in particolare l'art. 11
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
- D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
- Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e in particolare i co. 65 e 67 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- D. Lgs. n. 307 del 15 dicembre 2006
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e in particolare i co. 188, 449 e 450 dell'art. 1
- Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e in particolare i commi da 96 a 115 e 117 e i commi da 209 a 213 dell'art. 1 e il co. 574 dell'art. 2
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e in particolare il co. 2 dell'art. 3
- Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e in particolare i co. 225 e 226 dell'art. 2
- Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e in particolare l'art. 34
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e in particolare gli artt. 3 e 6
- D.-L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, e in particolare l'art. 27
- D.-L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, e in particolare l'art. 8
- D.-L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e in particolare l'art. 1
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e in particolare i commi 15, 16, 27, 32 e 34 dell'art. 1
- Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e in particolare il co. 157 e 158 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
- D.-L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e in particolare gli art. 9, 10 e 25
- Legge n. 125 del giorno 11 agosto 2014 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e in particolare i commi da 54 a 89 dell'art. 1
- D.-L. n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, e in particolare il co. 12-undecies dell'art. 10
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 e in particolare l'art. 7
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e in particolare gli artt. 1, 3, 4, 17, 19, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 45, 48, 63, 80, 94, 95, 102 e 163
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e in particolare gli artt. 10 e 12

III) ATTI REGOLAMENTARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 ed in particolare gli artt. 36, 45, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 62, 93, 94, 101, 102 e da 269 a 276
- D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994
- D.M. n. 392 del 27 aprile 1995 e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 48, 63, 72, 79 e 83
- D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010
- D.M. n. 51 del 16 febbraio 2012 e in particolare gli artt. 3 e 4
- D.M. n. 55 del 3 aprile 2013
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013
- D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014
- D.P.C.M. del 24 dicembre 2015
- D.M. n. 192 del 2 novembre 2017
- Comunicati del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 15 luglio 2011, del 29 aprile 2013, del 22 ottobre 2013
- Delibera dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, come modificata con le Delibere del giorno 8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2015
- Delibera dell'ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016
- Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 88 del 2 marzo 2011 e n. 243 del 15 maggio 2014
- Comunicato dell'AVCP del 18 dicembre 2012
- Delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche-Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 59 del 15 luglio 2013
- Delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016



- Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni
- Comunicati del Presidente dell'AVCP del 7 settembre 2010 e del 2 maggio 2011
- Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 febbraio 2016,
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Aggiornamento del Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016*)
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Tempistiche di acquisizione del CIG*)
- Delibera dell'ANAC n. 1 del giorno 11 gennaio 2017
- Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015, emanate dall'ANAC e pubblicate nel suo sito web

IV) ATTI D'INDIRIZZO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE EMESSI AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 401 DEL 1990

- Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013, n. 0196458 del 2014, n. 0250369 del 2015, n. 0013852, n. 0053975, n. 0131674 e n. 0142820 del 2017, n. 0056480 e n.0078761 del 2018
- Messaggi del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali n. 0034992, n. 0085903 e n. 0182747 del 2018 e n. 0036654 e n. 0052971 del 2019
- Messaggio dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero n. 0120868 del 2019
- Messaggio dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) n. 0082296 del 2012, n. 0143629 e n. 0181487 del 2013 e n. 0154012 del 2016
- Messaggi dell'Ufficio VIII della DGSP n. 0069899 del 2017 e n. 0115962 del 2020
- Messaggi della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni n. 0177577 del 2011, n. 0001542, n. 0047750, n. 0083327 e n. 0114695 del 2018

V) ATTI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Sentenza n. 5444 del 1° aprile 2003, colla quale la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha precisato che i contratti conclusi dalle Amministrazioni Pubbliche, devono avere a pena di nullità la forma scritta
- Relazione intitolata "L'attività contrattuale delle Amministrazioni Statali attraverso il mercato elettronico; benefici in termini di costi, nonché con riguardo alle tempistiche e alle esigenze di trasparenza delle relative procedure di acquisto" e approvata dalla Corte dei Conti-Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato con Deliberazione n. 3/2013/G del 16 maggio 2013, e in specie la seguente parte del punto n. 6 del paragrafo intitolato *Conclusioni e raccomandazioni*: "salvo [...] gli acquisti da farsi all'estero segnalati dal M.A.E., [...], si richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'inderogabilità delle disposizioni, in materia di ricorso a tutti gli strumenti informatici di acquisto"
- Risposta a interpello n. 15 del 28 settembre 2018 (*Applicazione della disciplina dello split payment – Articolo 17-ter, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212*)
- Risposta a interpello n. 17 del 28 settembre 2018 (*IRAP Enti pubblici – Articolo 3, comma 1, lettera e-bis), D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212*)

VI) NORMATIVA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

- *Zakon o varnostni in zdravju pri delu (ZVZD-1)* (Uradni list RS, št. 43/11) e in particolare l'art. 39
- *Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)* (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20)
- *Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)* (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- *Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)* (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) e in particolare gli artt. 21, 47, 75 e 106
- Normativa slovena sulla proprietà intellettuale e in particolare la *Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)* (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19)
- *Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)* (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)



- *Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo* (Uradni list RS, št. 141/06, 117/08, 68/09, 82/11 in 109/13)
- *Zakon o urejanju trga dela* (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21 in 172/21 – ZODPol-G)
- *Zakon o delovnih razmerjih* (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPdVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US)
- *Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje* (Uradni list RS, št. 139/06 in 80/10 – ZUTD) e in particolare il Titolo III
- *Parere legale sull'obbligo di allegare a istanze e dichiarazioni copia d'un documento d'identità o di riconoscimento* (registrato nel protocollo dell'IIC il 22 ottobre 2021 al n. 0000159)

Visti il D.P.R. n. 445 del 2000 e in particolare l'art. 18, il D. Lgs. n. 82 del 2005 e in particolare gli artt. 1, 22, 23 ter, 24 e 71, la Legge n. 190 del 2012 e in particolare l'art. 1, il D. Lgs. n. 33 del 2013 e in particolare l'art. 7-bis, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e in particolare l'art. 5 nonché la Determinazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 407/2020, io sottoscritto, Stefano Faggioli, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, ATTESTO che la presente copia informatica – prodotta per estratto dal documento originale analogico conservato agli atti dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, omettendo ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali non pertinenti alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione prevista dall'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013 – è composta da dieci pagine ed è conforme a detto documento originale.

Lubiana